

Proposta N° 81 / Prot. Data 29.03.2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 72 del Reg. Data 03.04.2017	OGGETTO :	LITE PIRRONE MARIA GIUSEPPA C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL 14-4-2017 .- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile alle ore 18,50 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "LITE **PIRRONE MARIA GIUSEPPA** C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL **14-4-2017**.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e, per quanto potuto verificare, che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

Premesso che con l'allegato atto di citazione per opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale di pagamento N. 29920110016145026, notificato a mezzo PEC il 22/2/2017 ed acquisito in pari data al Prot. Gen. N. 10690, la sig.ra **PIRRONE Maria Giuseppa**, rappresentata e difesa dall'avv. Christian Alessi, ha convenuto in giudizio la Riscossione Sicilia S.p.a. ed il Comune di Alcamo, innanzi il Giudice di Pace di Alcamo, con udienza fissata per il **14 aprile 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice la declaratoria dell'inesistenza e illegittimità del credito pari ad euro 889,29 portato con l'opposta cartella esattoriale, per ritenuta intervenuta prescrizione quinquennale del credito;

Accerto che la surrichiamata cartella esattoriale si riferisce al verbale N. 11719-Reg. 2599/2008 (violazione art. 158 C.d.S.) del 6/5/2008, notificato in data 18/8/2008, nonché al verbale N. 524700 – Reg. 5247/2008 (violazione art. 142 C.d.S.) del 27/9/2008, notificato il 5/2/2008;

Verificato, altresì, che per ogni menzionato verbale il correlativo procedimento notificatorio s'è pienamente perfezionato ai sensi della L. 890/1982, sicché la paventata intervenuta prescrizione, semmai venisse giudizialmente accertata, sarebbe da attribuire a fatto del Concessionario, riscossione Sicilia S.p.a., non già a quest'Ente impositore;

Ritenuto che, è nell'interesse di quest'Ente costituirsi nell'istaurando giudizio, affinché dimostri nel corso dello stesso le legittimità dei procedimenti notificatori sottesi ai sopra richiamati verbali di accertamento, portato con l'opposta cartella esattoriale, così da potere salvaguardare il proprio credito, ed in ogni caso evitare a proprio carico, per il principio di soccombenza, statuizioni condannatorie anche se in solido con l'altro convenuto, Riscossione Sicilia S.p.a.;

Richiamato l'art. 59, u.c., del Regolamento Uffici e Servizi (come da ultimo modificato, giusta Deliberazione di G.M. N. 12 del 18/1/2017), secondo cui "*in materia di opposizioni alle sanzioni per violazioni del codice della strada il mandato alle lite viene di regola conferito al dirigente del Corpo della Polizia Municipale*", nonché l'art. 31, u.c., dello stesso Regolamento, il quale prevede che "*Il Dirigente di Settore [oggi Direzione] può delegare parte delle sue funzioni al responsabile di servizio, ivi compreso l'impegno e la liquidazione di spesa*";

Valutato, altresì, che, in ogni caso, alla luce del principio di diritto della S.C., secondo cui nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui è ammessa la difesa personale della parte [valore non eccedente euro 1.100,00], deve ritenersi consentito alla stessa la facoltà di delegare la partecipazione all'udienza ad altro soggetto (cfr. Cass. N. 8026/2006), quest'Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, nel giudizio de quo, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.c. può sia "*stare in giudizio personalmente*", stante che il valore della causa dichiarato dall'attrice è pari ad euro 889,20 e, quindi, non eccedente euro 1.100,00, sia delegare la partecipazione all'udienza di comparizione già fissata al **14/4/2017** ed alle eventuali sue successive al Dirigente della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio - Corpo di P.M. ovvero ad altro funzionario da quest'ultimo indicato;

Dato atto che, giusta nota prot. N. 815 del 4/3/2017 del Dirigente 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio, riguardante "*Disposizione di Servizio – Assegnazione Risorse Umane alle Aree della 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio*", in forza delle quali disposizioni al Vice Dirigente P.M., Dott. Giuseppe Fazio, è attribuita la responsabilità dell'"*Area 1 – Viabilità Polizia Stradale e Controllo del Territorio*", comprendente anche l'U.O – *Contenzioso – O.S.A.* -, il predetto funzionario è legittimato a partecipare alla sopra richiamata udienza di comparizione del 14/4/2017 ed alle eventuali sue successive, in rappresentanza dell'ente impositore Comune di Alcamo;

Vista La L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto L'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, dal Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio e dal Dirigente della Direzione 6 -

Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco Avvocato Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.c., a costituirsi e resistere personalmente in giudizio nell'istaurando giudizio di cui in premessa promosso contro lo stesso e la Riscossione Sicilia S.p.a;
- 2) Di delegare al V.Comandante del Corpo di P.M., Dott. Giuseppe Fazio, la rappresentanza dell'Ente nella prima udienza di comparizione del 14/4/2017 ed alle eventuali sue successive;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) Di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante la necessità che l'Ente si costituisca entro e non oltre il **14/4/2017**, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del procedimento
Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “LITE **PIRRONE MARIA GIUSEPPA** C/COMUNE DI ALCAMO, INNANZI GIUDICE DI PACE DI ALCAMO PER OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE DI CARTELLA ESATTORIALE EX ART. 615 C.P.C., CON PRIMA UDIENZA FISSATA AL **14-4-2017**.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI “PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO.”

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto V.Comandante del Corpo di Polizia Municipale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell’art. 147-*bis* comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 24.03.2017

L’Assessore alla Polizia Municipale
Ing. Fabio Butera

**Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e
Sicurezza del territorio**
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Il V.Comandante Corpo di P.M.
F.to Dott. Giuseppe Fazio
(per accettazione incarico)

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.1209

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 05.04.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Teresa risico

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 05.04.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.04.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 03.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 05.04.2017

F.to Lucchese Santino

Prot. 70690

22 FEB. 2017

Pec
04

- Segn.
- Avvoc.

RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Per conto e nell'interesse di:

1) Pirrone Maria Giuseppa nato/a a Alcamo in data 17/01/1969, residente in Via Giosuè Carducci, 1/a, Alcamo, cod. fisc. PRRMGS69A57A176M;

io sottoscritto Avv. CHRISTIAN ALESSI, codice fiscale LSSCRS77R26G273G, studiolegalealessi@cert.postecert.it, con studio a partinico, via j.f. kennedy, 34, nella qualità di difensore munito di procura alla liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche,

HO NOTIFICATO A:

COMUNE DI ALCAMO, con sede in Alcamo Piazza Ciullo in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante spedizione a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata:comunedialcamo.protocollo@pec.it dell'anzidetto destinatario risultante dal Registro IPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 3 bis L.53/1994.

unitamente alla presente relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI

(2) File:Mandato Pirrone 026 - Mandato Pirrone 026.PDF.pdf

impronta SHA256:575EC9E96D7F2BB10E26C119E9A0B5D4860A718FEF9DA832ADA001BB9C003C8B

Riferimento temporale UTC: 2017-02-22T15:20:55Z

(1) File:atto di citazione pirrone 026 - atto di citazione pirrone 026.docx.pdf

impronta SHA256:1CA4E8D9C9D9DFD28162849E752B42388B5F8746DBB60500F535671900E8C405

Riferimento temporale UTC: 2017-02-22T15:21:22Z

ATTESTO

(1) che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale informatico custodito nel fascicolo informatico citato precedentemente.

(2) che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale analogico in mio possesso.

partinico, 22/02/2017

Avv. CHRISTIAN ALESSI

Christian Alessi
202135
CN=
C=IT
O=NOV
2.3.1
1001
RSA2048 bits



Delego a rappresentarmi e difendermi l'avv. Christian Alessi in ogni fase e grado del presente procedimento.

La presente procura è estesa ad ogni impugnativa, all'opposizione, alla esecuzione forzata, alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi. Autorizzo il sopra detto:

- *a rappresentarmi in ogni occasione con pieni poteri ogni volta che sia richiesta la mia presenza personale anche nelle procedure dinanzi all'Agenzia delle Entrate anche ex art. 17/bis d.lgs. 546/92, Garante del Contribuente, C.C.I.A.A., ecc.;*
- *a conciliare e transigere in mia vece la lite (ciò anche davanti all'U.P.L.M.O., alla udienza ex art. 183 c.p.c., ecc.);*
- *a chiamare in causa terzi e/o ad integrare il contraddittorio;*
- *a farsi sostituire da altri procuratori nelle udienze;*
- *a rinnovare atti nulli, senza nuova procura;*
- *a riassumere giudizi;*
- *a nominare altri procuratori;*
- *a rilasciare in mio nome quietanze liberatorie;*
- *a rinunciare all'azione e agli atti del giudizio e ad accettare le stesse rinunzie di parte avversa;*
- *a ridurre e/o modificare le domande.*

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e di ogni analogo disposizione di legge autorizzo il sopra detto e i sostituti e procuratori da lui incaricati ad utilizzare, ai fini e nell'ambito dell'incarico conferito, tutti i dati attinenti alla mia persona, che per legge e per prassi sono riservati.

Dispenso il sopra detto dalla conservazione e tutela dei miei dati personali.

Dichiaro di essere stato edotto dal mio difensore della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014.

Eleggo domicilio presso lo studio del sopra detto in Partinico, via J.F. Kennedy, 34.

Pizzone Nando Giuseppe

Per autentica

Avv. Christian Alessi

Christian Alessi



15/04/2017

**GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
ATTO DI CITAZIONE**

La sig.ra **Pirrone Maria Giuseppa**, nata a Alcamo il 17.01.1969 ed ivi residente in via Giosuè Carducci, 1/a, cod. fisc. PRRMGS69A57A176M, elettivamente domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi (cod. fisc. LSSCRS77R26G273G) dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce del presente atto, dichiarando che le eventuali comunicazioni possono essere effettuate alla casella di PEC studiolegalealessi@cert.postecert.it o al numero di fax 0918902042,

C I T A

La **Riscossione Sicilia S.p.a.**, Concessionario della riscossione per la **Provincia di Trapani** in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Trapani, P.zza XXI Aprile, 1, p.iva 04739330829, pec direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it;

Il **Comune di Alcamo**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Alcamo, Piazza Ciullo, p.iva 80002630814, pec: comunedialcamo.tp.protocollo@pa.postacertificata.g; a comparire innanzi al Giudice di Pace di Alcamo, Sezione Civile e Giudice designandi, per l'udienza e le ore legali del giorno **14 aprile 2017** che il giudice designato terrà nei locali di Sue ordinarie sedute siti in Alcamo, via Giovanni Verga, 67, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., con espressa avvertenza che la mancata costituzione all'udienza fissata o da fissarsi ex art. 318 c.p.c. importerà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che in difetto di costituzione si procederà nella di loro contumacia e per ivi sentir fare diritto alle seguenti domande cui

SI PREMETTE

Da una richiesta di estratto di ruolo effettuato dall'odierno attore alla Riscossione Sicilia s.p.a. al fine di venire a conoscenza se lo stesso avesse delle pendenze con il fisco e ciò per regolarizzare la propria posizione debitoria, lo stesso apprendeva l'esistenza di una cartella di pagamento relativa a sanzioni al codice della strada ed in particolare la cartella n. **29920110016145026**.

Nello specifico, la predetta cartella di pagamento si riferisce a sanzioni al codice

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

PRO' N. 762
DEL 28 FEB. 2017

della strada elevate dalla Polizia municipale, negli anni 2011, per un totale di euro 889,20.

Attesa la cartolare prescrizione del titolo, in data 23.01.2017 si inoltrava istanza per l'attivazione della procedura di autotutela ex art. 2/uater, d.l. 564/1994 e del d.m. 37/1997 per il discarico amministrativo dai ruoli del concessionario della riscossione della predetta cartella di pagamento.

Alla data odierna nessuna risposta è pervenuta dal concessionario della riscossione.

Pertanto si fa espressa opposizione al ruolo nonché alla cartella esattoriale n. **29920110016145026** ed al verbale prodromico, nonché si chiede a Codesto Giudicante l'accertamento dell'inesistenza del debito derivante dalla predetta cartella esattoriale e ciò anche per prescrizione del credito.

Avverso la superiore cartella esattoriale, si propone opposizione per eccepire e controdedurre quanto segue:

Intervenuta prescrizione e carenza di valido titolo esecutivo.

Con la prefata cartella di pagamento, l'ente esattore vuol mettere in riscossione delle somme dovute a seguito di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada asseritamente commesse negli anni 2011 dall'odierno attore.

Ebbene, per tali somme, dovute a seguito di presunte violazioni al codice della strada ed elevate dagli agenti della Polizia municipale, l'ente impositore, e vieppiù l'ente esattore, è decaduto dal proprio diritto a riscuotere tali somme, poiché ai sensi dell'art. 209 d.lgs 285/92, nonché dell'art. 28 l. 689/81, il diritto alla riscossione delle prefate sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'illecito amministrativo.

Da quanto risulta per tabulas è di lapalissiana evidenza che il verbale di contestazione, essendo stato elevato negli anni 2011 e solo con l'estratto di ruolo l'odierno attore ne è venuto a conoscenza, ben può dirsi compiuto il periodo prescrizione di cinque anni stabilito dalla legge.

In ogni caso, ciò che si contesta oggi è sia la mancata contestazione delle sanzioni amministrative racchiuse nel verbale prodromico alla cartella di pagamento sia la prescrizione del credito della medesima cartella di pagamento, la cui prova dovrà essere data, per la cartella di pagamento dal concessionario della riscossione e, per

il verbale prodromico alla medesima cartella di pagamento, dall'ente impositore. Invero, mai alcuna condotta sanzionabile è stata posta in essere dall'odierno ricorrente e come tale manca ab origine un titolo esecutivo tant'è che vi è un'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto e/o carenza del titolo che legittima la stessa iscrizione a ruolo.

In ogni caso, se la cartella esattoriale n. **29920110016145026** fosse stata notificata, come indicato nell'atto, nell'anno **2011**, che tuttavia dovrà essere oggetto di rigorosa prova da parte dell'agente della riscossione, in ogni caso alla data odierna il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative è comunque ampiamente prescritto atteso che sono decorsi ben più di cinque anni e nessun atto interruttivo è stato regolarmente notificato all'odierno attore.

Inoltre, qualora la Riscossione Sicilia s.p.a. dovesse dare prova che la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata in uno agli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ma che si ribadisce non lo sono mai state, l'ente impositore dovrà dare medesima prova in merito al prodromico verbale di contestazione che determinerebbero ab origine la nullità della cartella esattoriale.

Infine si fa espressa istanza di sospensione dell'esecuzione, infatti il *fumus boni iuris* emerge chiaramente da quanto indicato in fatto e dedotto in diritto e il *periculum in mora* sussiste per il semplice fatto che nella non temuta ipotesi in cui la presente istanza cautelare non dovesse essere accolta la Riscossione Sicilia s.p.a., nelle more del giudizio, darebbe illegittimamente corso al procedimento di riscossione coatta del ruolo esattoriale provvedendo all'iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 d.p.r. 602/73 sui beni mobili registrati dell'odierno attore o all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 1, d.p.r. 602/73.

Tanto premesso e ritenuto ancora quanto altro deriva dal fatto e dalla legge si chiede che:

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

- Rejctis adversis.
- Preliminarmente, atteso il *fumus boni iuris* prospettato dal ricorrente, sospendere l'esecutorietà delle cartelle di pagamento oggi impugnate.
- Indi, accertare e dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità del credito pari ad

euro 889,20 o quello aggiornato e derivante dall'iscrizione nei ruoli del concessionario della riscossione atteso che la Riscossione Sicilia s.p.a. ha posto in essere una illegittima procedura priva di valido titolo.

- Indi, dichiarare prescritto il debito portato dalla cartella n. 29920110016145026 e per l'effetto revocare o comunque annullare con qualsiasi statuizione la predetta cartella di pagamento ed il verbale di accertamento prodromico alla stessa per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
- Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.

Salvis juribus.

Partinico, li 22 febbraio 2017

Si producono i documenti di cui in narrativa, specificati nell'indice di produzione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 889,20 e, pertanto, il contributo è pari ad euro 43,00.

avv. Christian Alessi

Christian Alessi
CN=...
C=IT
O=...
E.S.A.
RSA/2048 bits

